

**Legge regionale 29 maggio 2009, n. 13 (BUR n. 45/2009)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2001, N. 29 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 e successive modificazioni.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è inserito il seguente comma 1 bis:

*“1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.*

**Art. 2 - Disposizioni transitorie.**

1. Le disposizioni del comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, come introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti di nomina di amministratori e sindaci nella società costituita ai sensi della legge medesima non ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.